



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 10 del 12-02-18

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	MARTINI RENATO	P
LOBBA PAOLO	P	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	P	FONTANA MASSIMO	Ag
MARINI ROBERTO	P	TESCARI CRISTINA	Ag
FILIPPI MATTEO	P	CORNA SIRO	Ag
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'assessore Esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relaziona l'assessore Marini, illustrando la proposta di deliberazione.

Dopodiché il Sindaco dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti interventi:

Martini: afferma che il proprio gruppo è stato contrario sin dall'inizio alle misure tributarie previste dall'attuale Amministrazione e alle modalità di ripartizione del carico fiscale. Per questo preannuncia il voto contrario.

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/ 2013, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della Legge 27-12-2013, n.147 stabilisce che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 prevedendo l'esenzione dalla T.A.S.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 prevedendo che presupposto della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione di fabbricati e aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-l'art. 1, comma 14 lett. c) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati "merce", costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati, l'aliquota è

ridotta allo 0,1 % e i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento;

-l'art. 1, comma 14 lett. d) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, prevedendo che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

-l'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 prevedendo che il nuovo termine perentorio per l'invio da parte dei Comuni delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale è fissato al 14 ottobre e non più al 21 ottobre;

-l'art. 1, commi 21, 22 e 23, della L. 208/2015, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

-l'art. 1, comma 53 della L. 208/2015, che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, sia ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

PRESO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

PRECISATO che dette deliberazioni, adottate dal Consiglio comunale, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

RICORDATO che è attribuita al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di della TASI;

PRESO ATTO , altresì, che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 , all'art. 1, comma 37, estende

anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016);

RITENUTO quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare l'aliquota vigente, dando atto che, come per il precedente anno, risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai servizi la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in modo puntuale il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'utilizzo individuale;

RITENUTO, secondo quanto esposto nel punto precedente, di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili da coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI (i dati sono quelli del rendiconto 2016 non essendo ancora disponibile quelli del 2017);

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.352,54
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	33.992,53
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	134.530,97
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente (al netto rifiuti)	47.043,56
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	144.597,29
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.	89.478,21

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO opportuno di stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta ed adibita ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze – solo una per cat. C/2,C/6,C/7 - (escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9)	Esentata per legge	-----
Abitazione Principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	1,6 per mille	-----

Fabbricati invenduti (beni merce)	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2018, risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

VISTO altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC - nella parte relativa alla TASI- approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2014 con deliberazione n. 40 e successivamente modificato con deliberazioni n. 19 del 28.05.2015 e n. 7 del 30.04.2016 a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016);

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

PRESENTI: N. 10 VOTANTI: N. 10 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 8 CONTRARI: N. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

D E L I B E R A

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta (i dati si riferiscono al rendiconto 2016, non essendo ancora disponibili i dati 2017).

Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	959.352,54
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	33.992,53
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	134.530,97
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.000,00
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente (al netto rifiuti)	47.043,56
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	144.597,29

Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.	89.478,21
-------------	--	-----------

2. di confermare per l'anno 2018 le stesse aliquote e detrazioni relative alla I.U.C.-TASI previste per l'anno d'imposta 2017:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta ed adibita ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze – solo una per cat. C/2,C/6,C/7 - (escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9)	Esentata per legge	-----
Abitazione Principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	1,6 per mille	-----
Fabbricati invenduti (beni merce)	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
4. di dare atto che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l'anno 2018, un gettito a copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
5. di dare atto che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta da quest'ultimo per il 70 % salvo non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 c. 10 della Legge 208/2015;
6. di dare atto, altresì, che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
7. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n. 267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: N. 10

VOTANTI: N. 10

ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 8

CONTRARI: N. 2 (Martini e Marini Giancarlo Battista)

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 20-02-18 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20-02-18, al 07-03-18, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-02-18:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 20-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 20-02-18

*Il funzionario incaricato
Villanova Monica*